

St. Miss. II - Hd

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI



PROVVEDIMENTI

PER LA

SOMALIA ITALIANA MERIDIONALE
(BENADIR)

Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 1905. n. 159

(LEGGE 2 LUGLIO 1905, N. 319)



ROMA
TIPOGRAFIA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
1905

23803



VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvati gli uniti accordi fra il governo del Re e il governo di S. M. Britannica anche nel nome del governo di S. A. il Sultano di Zanzibar, in data 13 gennaio 1905, per il riscatto dei porti di Brava, Merca, Mogadiscio e Uorsceik e dei territori che loro sono annessi e dall'Italia attualmente occupati in virtù della convenzione 12 agosto 1892 (*allegati A e B*).

Art. 2. È approvato l'unito accordo in data del 13 gennaio 1905 tra il governo del Re e il governo di S. M. Britannica per la concessione di una stazione italiana nella rada di Kisimaio (*allegati C e D*).

Art. 3. È data al governo del Re la facoltà di risolvere la convenzione del 25 maggio 1898 con la Società anonima commerciale italiana del Benadir.

Art. 4. La liquidazione dei rapporti finanziari tra società e governo, di cui nell'art. 17 della convenzione del 25 maggio 1898, esclusa ogni pretesa di danni per l'anticipata soluzione del contratto, è affidata ad un collegio di tre arbitri.

Ciascuna delle parti nominerà un suo arbitro, i due nominati sceglieranno il terzo, e se fra essi non s'avverrà accordo, la scelta verrà deferita al presidente della Cassazione di Roma.

Agli arbitri è data facoltà di stabilire i termini e il metodo del procedimento.

La sede del collegio arbitrale è in Roma.

Art. 5. Nel termine di mesi sei dalla promulgazione della presente legge il governo del Re presenterà il disegno di legge per l'ordinamento della Somalia meridionale (Benadir).

Art. 6. Alle somme occorrenti per il riscatto di cui all'art. 1° e per il nuovo ordinamento della Somalia italiana meridionale si provvederà con gli stanziamenti dell'art. 16 del bilancio coloniale e con economie nel bilancio medesimo.

Art. 7. La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato che rilascerà un certificato speciale valutabile fra gli impieghi in titoli di Stato agli effetti dell'art. 23 della legge 8 agosto 1895, n. 486, la somma di lire 3,600,000 (tre milioni e seicentomila lire) stipulata per il riscatto dei porti e territori indicati nell'art. 1° col patto della restituzione mediante una annualità comprensiva degli interessi e dell'ammortamento, secondo la tabella annessa alla presente legge (*allegato E*).

L'annualità predetta sarà iscritta in uno speciale capitolo del bilancio degli affari esteri e dell'importo di essa sarà diminuito il capitolo del bilancio stesso concernente il contributo dello Stato per le spese civili e militari delle colonie d'Africa.

Art. 8. La presente legge avrà vigore dal giorno della sua promulgazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE

TITTONI

Visto, *Il Guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE

(*Allegato A*).

Il Segretario di Stato per gli affari esteri della Gran Bretagna
al R. Ambasciatore in Londra.

Foreign Office, January 13th, 1905.

Your Excellency,

In pursuance of previous communications on the subject of an accord between the Zanzibar Government and the Government

of His Majesty the King of Italy for the purchase by the Italian Government of all the Sovereign and other rights of His Highness the Sultan of Zanzibar over the towns, ports and territory of the Benadir coast, of which the administration is now vested in the Italian Government under the Agreement dated the 12th August, 1892, as amended by the Additional Article dated the 1st September, 1896, I have now the honour to propose to Your Excellency, in the name of the Government of His Highness the Sultan of Zanzibar and on behalf of His Majesty's Government, the following terms of Agreement:—

I. The Italian Government will pay to the Government of Zanzibar the sum of 144,000 L. This sum, or its sterling equivalent, shall be lodged in the Bank of England to the credit of the Zanzibar Government within three months of the exchange of notes recording the Agreement.

The rent now payable by the Italian Government shall continue to be paid up to the day on which the purchase money is paid into the Bank.

On the payment of the above mentioned sum, all rights specially reserved to His Highness the Sultan under the Agreements of 1892 and 1896, shall cease and determine. All subjects of His Britannic Majesty and other British protected persons, and all subjects of His Highness the Sultan of Zanzibar, shall continue to enjoy in the towns, ports and territory in question all the privileges and advantages with respect to commerce and shipping which are, or may be, accorded to the subjects of the most favoured nation.

II. On the same day on which the arrangement indicated in (I) comes into force, all the rights of extra-territoriality now enjoyed by Italy under Treaty, Agreement, or usage, in the dominions of His Highness the Sultan of Zanzibar, shall absolutely cease and determine; and on and after that date, the extra-territorial jurisdiction hitherto exercised by His Majesty the King of Italy in His Highness Dominions shall be transferred to His Britannic Majesty's Court in Zanzibar, as constituted under « The Zanzibar Order in Council, 1897 ».

III. The Italian Government undertake that if at any time Italy should desire to give up the towns, ports and territory in question, Great Britain shall have the right of preemption.

I beg Your Excellency to do me the honour to inform me whether the Italian Government consent to these terms of Agreement. I have the honour to be &c.

LANSDOWNE

Visto: *Il Ministro degli affari esteri*
TITTONI

(Allegato B).

Il R. Ambasciatore in Londra al Segretario di Stato per gli affari esteri della Gran Bretagna.

Londra, 13 gennaio 1905.

Signor marchese,

Colla sua nota in data di oggi Vostra Signoria mi ha fatto l'onore di comunicarmi, in conformità delle nostre precedenti intese, i termini di una convenzione fra il governo di Sua Maestà il Re d'Italia ed il governo del Zanzibar per l'acquisto da parte dell'Italia di tutti i diritti di sovranità ed altri spettanti a Sua Altezza il Sultano del Zanzibar sulle città, porti e territori della costa del Benadir, l'amministrazione dei quali è attualmente esercitata dal governo italiano in base alla convenzione del 12 agosto 1892, modificata dall'articolo addizionale del 1° settembre 1896. I detti termini proposti da Vostra Signoria in nome del governo di Sua Altezza il Sultano del Zanzibar e per conto del governo di Sua Maestà, sono i seguenti:

« I. Il governo italiano pagherà al governo di Zanzibar la somma di lire sterline cento quarantaquattro mila (144,000). Codesta somma od il suo equivalente sarà versato alla banca d'Inghilterra a credito del governo di Zanzibar entro tre mesi dallo scambio di note che stabilisce l'accordo.

Il canone attuale dovuto dal governo italiano continuerà ad essere pagato fino al giorno nel quale la somma predetta verrà versata alla banca.

All'atto del pagamento della detta somma, tutti i diritti specialmente riservati a Sua Altezza il Sultano dagli accordi del 1892 e 1896 cesseranno di esistere.

Tutti i sudditi di Sua Maestà britannica ed altri protetti britannici, nonché tutti i sudditi di Sua Altezza il Sultano di Zanzibar, continueranno a godere nelle città, porti e territori di cui si tratta, tutti i privilegi e vantaggi che riguardo al commercio ed alla navigazione vi sono e saranno accordati ai sudditi della nazione più favorita.

« II. Nello stesso giorno nel quale le disposizioni menzionate nell'articolo precedente entreranno in vigore, cesseranno assolutamente tutti i diritti di estraterritorialità attualmente goduti dall'Italia, in forza di trattati, convenzioni o consuetudini, nei domini di Sua Altezza il Sultano di Zanzibar; ed alla data medesima ed in seguito, la giurisdizione estraterritoriale fin qui esercitata da Sua Maestà il Re d'Italia nei detti domini di Sua Altezza sarà trasferita alla Corte di Sua Maestà britannica in Zanzibar costituita dal « Zanzibar Order in Council 1897 ».

« III. Il governo italiano prende impegno che, qualora in una epoca qualsiasi, l'Italia desiderasse rinunciare alle città, porti e territori in questione, la Gran Bretagna vi avrebbe diritto di prelazione ».

Dietro istruzione ricevutane da Sua Eccellenza il ministro degli affari esteri in Roma, ho l'onore di far conoscere a Vostra Signoria che il governo di Sua Maestà il Re d'Italia accetta le proposizioni sopra riferite, salva la debita approvazione del parlamento italiano.

Gradisca signor marchese, ecc.

PANSA

Visto: *Il Ministro degli affari esteri*
TITTONI

(Allegato C).

Il Segretario di Stato per gli affari esteri della Gran Bretagna
al R. Ambasciatore in Londra.

Foreign Office, January 13th, 1905.

Your Excellency,

With reference to my other note of this day's date I have the honour to submit to Your Excellency the following terms of an

Agreement dealing with the lease to the Italian Government of a plot of land in the neighbourhood of Kismayu, as well as the right of passage between that place and a point in Italian territory near the mouth of the River Juba:—

I. His Britannic Majesty's Government agree to lease to the Italian Government an area of land on the east side of Kismayu in the British East Africa Protectorate, not exceeding 150 yards square, for the erection of a bonded warehouse, or other necessary building. His Britannic Majesty's Government will also lease to the Italian Government sufficient ground on the foreshore of the spit, lying south-east of the existing British pier at Kismayu, for the erection of a pier for the use of the Italian Government, together with a right of way from the said pier to the warehouse mentioned above, and from there to a point on the River Juba opposite Gumbo.

II. The exact site of the area of land and of the pier, and the course of the right of way, shall be agreed locally by two officers, of whom each Government shall appoint one. The said area of land shall be as nearly as possible contiguous to the pier. When the boundaries of the area of land and the site of the pier, and the course of the right way, have been agreed and marked out by the two officers, a plan thereof, signed by both of them, shall be sent to each Government.

III. The Italian Government shall pay for the land leased an annual rent of 1 L.

IV. The lease shall be in force for thirty-three years from this date, but if the Italian Government shall show to the satisfaction of His Britannic Majesty's Government that the amount spent within ten years from this date on the erection of the pier and buildings exceeds 5000 L., then the lease shall be in force for sixty-six years; or if the amount so shown to be spent exceeds 10,000 L. then the lease shall be in force for ninety-nine years.

V. On the determination of the lease, the buildings erected on the land shall become the property of His Britannic Majesty's Government.

VI. The Italian Government shall be at liberty to erect on the area of land referred to in article I, such accommodation as may be necessary for the temporary shelter of Italian troops landing at Kismayu en route for Gumbo in the Italian sphere, but no such troops shall be landed at Kismayu without the previous consent of His Britannic Majesty's Government.

This restriction, however, shall only apply to the landing of such troops for expeditionary purposes; in the case of ordinary reliefs, it shall be sufficient if due notice is given beforehand to the local British Commandant.

VII. Import duties imposed on goods landed at the pier to be erected by the Italian Government shall be refunded in accordance with the transit and re-export regulations for the time being in force in the British East-Africa Protectorate if the goods are eventually removed to the Italian sphere.

VIII. Nothing herein shall be construed to exempt either the land leased or the persons thereon from the laws and regulations in force in the British East-Africa Protectorate, subject to which, however, employees of the Italian Government resident in the leased territory shall be free to exercise the functions of their respective offices.

I beg Your Excellency to do me the honour to inform me whether the Italian Government consent to these terms of Agreement.

I have the honour to be &c.

LANSDOWNE

Visto: *Il Ministro degli affari esteri*

TITTONI

(*Allegato D*).

**Il R. Ambasciatore in Londra al Segretario di Stato per gli affari esteri
della Gran Bretagna.**

Londra, 13 gennaio 1905.

Signor marchese,

Ricevo la nota che Vostra Signoria mi ha fatto l'onore di dirigermi oggi in relazione alla precedente Sua della stessa data per comunicarmi nei termini seguenti le condizioni di un accordo per l'affitto al governo italiano di un terreno in vicinanza di Kisimaio, nonchè pel diritto di passaggio fra codesta località ed un punto del territorio italiano presso la foce del Giuba:

« I. Il governo di Sua Maestà britannica concede in affitto al governo italiano sul lato est di Kisimaio nel protettorato britan-

nico dell'Africa orientale un terreno non eccedente 150 yards su ogni lato per la costruzione di un magazzino generale ed altri occorrenti edifici. Il governo di Sua Maestà britannica affitta pure al governo italiano un terreno sufficiente sulla spiaggia della lingua di terra a sud-est dell'esistente sbarcatoio inglese di Kisimaio per la costruzione di uno sbarcatoio ad uso del governo italiano nonché un diritto di passaggio dal detto sbarcatoio ai magazzini sovra accennati e da questi sino ad un punto sul fiume Giuba di fronte a Giumbo ».

« II. L'esatta ubicazione del terreno e dello sbarcatoio, nonché il tracciato del relativo passaggio saranno fissati sul luogo da due ufficiali, ciascuno dei quali verrà designato dal rispettivo governo. Il detto terreno sarà per quanto possibile contiguo allo sbarcatoio. Quando i limiti del terreno e la località per lo sbarcatoio ed il tracciato del passaggio saranno stati stabiliti e segnati dai due ufficiali questi ne faranno un piano sottoscritto da entrambi e lo manderanno ai rispettivi governi.

« III. Il governo italiano pagherà pel terreno preso in affitto un annuo canone di una lira sterlina.

« IV. L'affitto rimarrà in vigore per anni trentatre dalla presente data, ma se il governo italiano dimostrerà in maniera soddisfacente pel governo britannico che le spese sostenute durante il primo decennio da questa data per la costruzione dello sbarcatoio e fabbricati avranno ecceduto cinque mila (5000) lire sterline, l'affitto rimarrà allora in forza per sessantasei anni; oppure per novantanove anni qualora la somma così spesa avesse ecceduto lire sterline dieci mila (10,000).

« V. Al termine dell'affitto le costruzioni erette sul terreno diverranno proprietà del governo di Sua Maestà britannica.

« VI. Il governo italiano avrà facoltà di erigere sul terreno menzionato nell'articolo 1° le costruzioni necessarie pel temporaneo ricovero di truppe italiane sbarcate a Kisimaio a destinazione di Giumbo nella sfera italiana; ma non saranno tali truppe sbarcate a Kisimaio senza il previo assenso del governo di Sua Maestà britannica.

« Codesta restrizione però si applicherà soltanto allo sbarco di tali truppe a scopi di spedizioni; bastando per i casi di ordinari scambi di guarnigione che ne sia dato debito preavviso al comandante britannico locale.

« VII. I dazi d'entrata imposti sulle merci imbarcate al molo che sarà eretto dal governo italiano verranno rifusi alla loro eventuale uscita nella sfera di influenza italiana in conformità dei regolamenti sul transito e la riesportazione che si troveranno in vigore nell'Africa orientale britannica.

« VIII. Nessuna di queste disposizioni potrà interpretarsi a scopo di sottrarre il terreno affittato e le persone ivi residenti alle leggi e regolamenti vigenti nell'Africa orientale britannica; conchè però gli impiegati del governo italiano residenti sul territorio affittato saranno liberi di esercitarvi le funzioni dei rispettivi uffici ».

Dietro istruzione ricevutane da Sua Eccellenza il ministro degli affari esteri in Roma, ho l'onore di far conoscere a Vostra Signoria che il governo di Sua Maestà il Re d'Italia accetta le proposizioni sovra riferite, salvo la debita approvazione del parlamento italiano.

Gradisca signor marchese, ecc.

PANSA

Visto: *Il Ministro degli affari esteri*

TITTONI

(Allegato E).

QUOTE per interessi (4 per cento) ed ammortamento di L. 3,600,000 da anticiparsi dalla Cassa depositi e prestiti, per il riscatto del Benadir.

1905-06	144,000	56,000	200,000
1906-07	141,760	58,240	200,000
1907-08	139,430	600,000	739,430
1908-09	115,430	600,000	715,430
1909-10	91,430	600,000	691,430
1910-11	67,430	600,000	667,430
1911-12	43,430	600,000	643,430
1912-13	19,430	485,760	505,190
			<u>4,362,340</u>

IST. UNIV. ORIENTALE
N. Inv. 23897 data 28.3.01
Dipartimento di Studi e Ricerche
su Africa e Paesi Arabi
Prezzo 5.000

Visto: *Il Ministro degli affari esteri*

TITTONI

3427.